

---

**CONS. DI STATO, SEZ. V, SENT. 4 APRILE 2002, N. 1873;  
PRESIDENTE QUARANTA, EST. BUONVINO; (REVOCA SENT. 1253/99).**

Non e' invocabile la prescrizione del diritto al ricalcolo dell'indennita' di fine rapporto di un dipendente comunale quando, medio termine, e' intervenuto il pagamento dell'indennita' in parola da parte del Comune.

Il pagamento con ritardo di un'indennita' di fine rapporto da parte dell'Amministrazione costituisce, infatti, riconoscimento del diritto da parte della stessa e, ai sensi dell'art. 2944 c.c., comporta l'interruzione della prescrizione, con l'effetto che, a norma del successivo art 2945, decorre un nuovo periodo di prescrizione.

(Omissis)

**FATTO E DIRITTO**

1) - Con la decisione oggetto del presente ricorso in revocazione la Sezione ha accolto l'appello proposto dal Comune di Roma avverso la sentenza con cui il TAR, in accoglimento dell'originario ricorso, ha dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di corrispondere l'importo da determinare in base alla motivazione, aumentato della rivalutazione monetaria e degli interessi, relativo alla rideterminazione dell'indennita' di fine rapporto prevista dall'art. 9 del d.l.c.p.s. n.207 del 4 aprile 1947.

Per la Sezione i crediti vantati erano coperti da prescrizione, avvenuta il 1° gennaio 1990; prima di tale data, notava pure la Sezione, e anche prima della proposizione del ricorso di primo grado (1992), non vi era stato alcun atto interruttivo della prescrizione, depositato o quanto meno richiamato nel ricorso di primo grado e nei successivi scritti difensivi.

2) - Per la parte qui ricorrente in revocazione la decisione sarebbe affetta da un evidente errore di percezione di un fatto rilevante ai fini della decisione; la stessa, infatti, tra il 1° gennaio 1985 e il 1° gennaio 1990, avrebbe richiesto al Comune di Roma il pagamento dell'indennita' differenziale in parola, come risulterebbe dalla domanda presentata in data 7 maggio 1987; la medesima documentazione, inoltre, sarebbe stata depositata in data 7 giugno 1999 – prot. di Sezione n. 5738 – da valere, dato il carattere collettivo, per tutti gli altri analoghi appelli in discussione all'udienza del 15 giugno 1999; inoltre, anche nella memoria depositata in pari data sarebbe stata sottolineata la predetta circostanza di fatto (esistenza di una domanda avanzata il 7 maggio 1987).

Con la conseguenza che l'affermazione su cui è costruito il ragionamento posto a base della decisione qui gravata sarebbe il frutto di un errore di fatto, in quanto sarebbe documentalmente dimostrato il contrario di quanto ivi indicato; donde la sussistenza delle condizioni per invocare, quanto alla fase rescindente, la revocazione ai sensi dell'art. 395, n.4, c.p.c.; e al contempo (quanto alla fase rescissoria), l'infondatezza delle ulteriori doglianze svolte dal Comune di Roma a sostegno del proprio appello e la conferma della sentenza del TAR appellata.

Si è formalmente costituito in giudizio il Comune di Roma che, in memoria, insiste per l'inammissibilità della domanda di revocazione e, ad ogni buon conto, ribadisce la piena fondatezza delle censure svolte, a suo tempo, con l'appello.

Con memoria conclusionale la parte qui ricorrente, nel ribadire i propri assunti difensivi, insiste, quanto alla fase rescindente, per la revocazione della decisione e, quanto a quella rescissoria, per il rigetto dell'appello interposto dal Comune e la condanna dello stesso al pagamento delle somme che vengono precisate.

3) - Il ricorso è fondato.

Nella memoria di costituzione in appello della parte appellata era precisato che con delibera n.4222 del 1989 il Comune aveva provveduto ad erogare, tra gli altri, all'odierno ricorrente, l'indennità di cui tratta.

La delibera – con il numero, ma senza data - era allegata alla detta memoria. L'appellante non ha contestato (né qui contesta) che con la delibera anzidetta si sia, da parte dell'Amministrazione, provveduto in tal senso.

In questa situazione deve ritenersi interrotta la prescrizione.

Il pagamento con ritardo di un'indennità di fine rapporto da parte dell'Amministrazione costituisce, infatti, riconoscimento del diritto da parte della stessa e, ai sensi dell'art.2944 c.c., comporta l'interruzione della prescrizione, con l'effetto che, a norma del successivo art.2945, decorre un nuovo periodo di prescrizione (cfr. Sez. VI, 31 agosto 1996, n. 1103; 3 settembre 1996, n.1151; 25 ottobre 1995, n. 1196).

Va, pertanto, accolto il presente ricorso per revocazione e, per l'effetto, quanto alla fase rescindente, va annullata la decisione impugnata.

4) - Quanto alla fase rescissoria, rigettata, per i motivi ora detti, l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune, devono esaminarsi gli ulteriori motivi dal medesimo svolti con l'appello.

5) - Con il primo di essi lamenta il Comune che il TAR abbia fatto decorrere la rivalutazione del credito dal momento del passaggio in ruolo del dipendente (1° gennaio 1967) anziché dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della norma che, fino a quel momento, aveva legittimato l'operato dell'Amministrazione che non aveva corrisposto l'indennità in parola.

Il motivo è infondato.

Occorre precisare che, come messo in luce nella sentenza del TAR e confermato nell'una decisione oggetto di revocazione, il diritto del ricorrente è maturato a far data dal 1° gennaio 1985, allorché il medesimo ha lasciato il Comune per entrare in un'azienda municipalizzata; la prescrizione è stata interrotta, dal Comune medesimo, con l'atto ricognitivo di cui alla deliberazione n.4222/1989.

Ebbene, le indennità di fine rapporto, quale quella in esame, correlate alla cessazione del rapporto non di ruolo, maturate al momento dell'ingresso in ruolo, vanno, invero, come ritenuto dai primi giudici, data la loro natura sostanzialmente retributiva, rivalutate con riferimento al momento in cui diventano esigibili (cfr. la decisione della Sezione 19 settembre 2000, n.4842; cfr. anche C.Cost. 18 novembre 1993, n.401).

Tale momento è maturato, quindi, con la cessazione del rapporto di servizio con l'Amministrazione comunale di appartenenza e il passaggio ad altro rapporto di servizio; quindi, per quanto riguarda la presente controversia, come si è detto, dal 1° gennaio 1985.

Né, per quanto riguarda la rivalutazione del credito e il riconoscimento del diritto agli interessi corrispettivi nella misura legale (da calcolarsi sulla misura dell'importo rivalutato dalla data di cessazione dal servizio - 31 dicembre 1984 - all'effettivo pagamento), rileva il fatto che la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo il disposto del quarto comma dell'art. 9 del d.l.c.p.s. 4 aprile 1947, n.207, è stata pubblicata in data successiva (24 luglio 1986)

La giurisprudenza amministrativa è ferma, infatti, nel ritenere che, ove il credito principale di lavoro non sia prescritto, l'interruzione della prescrizione in relazione allo stesso estende i suoi effetti ai crediti connessi e accessori (cfr. Sez. VI, 20 agosto 1999, n. 1086).

È stato anche ritenuto che il credito connesso (rivalutazione monetaria) e quello accessorio (interessi corrispettivi) seguono il regime della prescrizione applicabile al credito principale; pertanto, il diritto ad ottenere rivalutazione e interessi non può ritenersi prescritto ove sia stato interrotto il termine prescrizionale del credito principale, estendendosi tale interruzione ai crediti connessi e accessori fino a quando il credito cui essi si riferiscono non sia stato accertato

mediante definizione del relativo giudizio (cfr. Sez. VI, 30 giugno 1993, n. 466; cfr. anche Sez. V, 1 dicembre 1993, n. 1221).

Ne consegue che, essendo il credito maturato a far data dal 1° gennaio 1985 ed essendo stata interrotta la prescrizione dal citato atto ricognitivo di cui alla ripetuta deliberazione comunale n.4222/1989, deve ritenersi che correttamente sia stato condannato il Comune a pagare, “sull’indennità di cessazione dal servizio già liquidata, la rivalutazione monetaria secondo gli indici generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati coaccolati dall’ISTAT”, nonché gli “interessi nella misura legale” secondo le modalità dianzi indicate.

6) - Deduce, in ulteriore subordine, il Comune appellante che avrebbe errato il TAR nel riconoscere gli interessi sull’importo rivalutato, senza precisare che essi vanno calcolati sulle somme rivalutate considerate anno per anno.

La censura è inammissibile.

La tematica sollevata dalla difesa del Comune attiene, infatti, alla fase della esecuzione del giudicato; la formula di liquidazione degli interessi usata dal TAR va interpretata, invero, secondo gli ordinari criteri che regolano la materia, desumibili, oggi, dalle decisioni, sul punto, dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio (cfr. 15 giugno 1998, n.3); in mancanza, quindi, di altre indicazioni, in sentenza, che rendano inapplicabili i criteri ora detti, deve escludersi che la mancata indicazione (“anno per anno”) di cui si fa questione possa costituire un vulnus nella sfera dell’Amministrazione; donde l’inammissibilità della doglianza.

7) - Secondo il Comune, infine, avrebbero errato, i primi giudici, nell’omettere di considerare che l’effetto della legge 26 novembre 1990, n.353, con l’incremento della misura legale degli interessi, avrebbe prodotto l’assorbimento della svalutazione monetaria che, nel periodo che va dal 1991 a oggi, sarebbe assai inferiore al tasso degli interessi legali.

La censura è infondata, valendo, sul punto, quanto più volte osservato dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui gli interessi legali si cumulano con la rivalutazione del credito anche dopo che il loro importo è stato portato al 10% annuo; e ciò fino al 31 dicembre 1996, giusta art. 21, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n.662 (cfr., tra le altre, A.P. n.3/1998 cit.).

8) – Per tali motivi va accolto il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, quanto alla fase rescindente, va revocata la sentenza in epigrafe indicata n. 1253 del 1999; per quanto attiene alla fase rescissoria, va respinto l’appello proposto dal Comune, con conferma della sentenza appellata.

(Omissis)